

Regolamento Ufficio Legale

Per il funzionamento e organizzazione dell'Avvocatura della società

Approvato con delibera del C.d'A. n. 17 del 21.12.2018

Art. 1

(Ambito di estensione del regolamento)

Le attribuzioni e le funzioni dell'avvocatura della società in materia di contenzioso, patrocinio, consulenza legale degli avvocati dell'Ente sono disciplinati dal seguente regolamento.

PARTE PRIMA

Art. 2

(Funzioni contenziose)

- 1) L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede tramite i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti agli Organi giurisdizionali e dinanzi ai collegi arbitrali.
- 2) Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali aventi sede nel Comune di Pescara ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza, difesa e la domiciliatura dell'Ente.
- 3) In tutti gli altri giudizi affidati ai legali interni la domiciliatura può essere effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito designato dagli stessi avvocati dell'Ente.
- 4) All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliatura nella misura determinata dalle vigenti tariffe professionali forensi.

Art. 3

(Cause civili)

- A) Con ACA convenuta, resistente, opponente, appellata;
- 1) Per gli atti che instaurano controversie civili di cognizione in primo grado ed in appello, e controversie di fronte al Commissario degli Usi Civici in primo grado o in appello, l'Ufficio legale, alla notifica dell'atto da parte del protocollo aziendale, provvede:
 - a) Alla richiesta di ogni documento e/o suggerimento e/o relazioni utili al settore interessato all'atto notificato;
 - 2) E' onere del settore interessato all'atto, segnalare all'Ufficio legale, entro una settimana o nel minor tempo che dovesse essere imposto dai termini procedurali, se sussistono valide condizioni o quanto meno un ragionevole *fumus* per far luogo ad attività e/o provvedimenti di autotutela ovvero a promuovere iniziative che possano limitare il contenzioso giudiziale passivo.
 - 3) Gli avvocati dell'Ente, valutata la comunicazione di cui al comma precedente o anche di propria iniziativa quando "*ictu oculi*" appaia insostenibile la difesa dell'Ente, daranno al Direttore Generale, motivata relazione sull'opportunità di non resistere in giudizio, con ogni utile indicazione sulle attività da porre in essere. A detta relazione l'Ufficio legale dell'Ente provvederà entro termine utile dalla ricezione del parere del settore interessato o dalla data di conoscenza dell'atto e della connessa documentazione.

- 4) Negli altri casi l'Ufficio legale, e fermo l'onere per i servizi interessati di fare avere nei termini precisati nel precedente comma dettagliata relazione sui fatti dedotti in giudizio supportata dalla necessaria documentazione e dalla indicazione delle persone che possano riferire sui fatti stessi, chiederà al C.d.A. autorizzazione a resistere in giudizio.
- 5) Nel caso in cui i servizi interessati non dovessero provvedere alle incombenze di cui sopra, l'Ufficio legale segnalerà l'inadempienza al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.
- 6) Nell'ipotesi in cui si rilevi che per il fatto dedotto, la responsabilità civile dell'Ente è coperta da polizza assicurativa, l'Ufficio legale, a seguito di trasmissione dell'atto notificato e protocollato, curerà l'invio all'Ufficio Assicurativo ACA S.p.A., affinché sia rimesso alla società assicuratrice per la difesa, oltre che comunicare al Rappresentante legale, attraverso l'invio della procura alle liti, il nominativo del legale incaricato da parte della società assicuratrice. L'Ufficio legale curerà di farsi inviare dalla stessa società comunicazione che la costituzione in giudizio avverrà regolarmente e successivamente copia del primo scritto difensivo. Ove la Compagnia di Assicurazione dovesse comunicare che il fatto dedotto nell'atto di citazione non è coperto da garanzia e che pertanto la società stessa non provvederà alla difesa, si applicheranno le precedenti norme sulla difesa dell'Ente in giudizio. Gli avvocati dell'Ente, in tal caso, valuteranno poi se effettuare la chiamata in garanzia della società di assicurazioni.
- 7) Le transazioni relative a giudizi seguiti dagli avvocati dell'Ente necessitano sempre della presenza degli avvocati stessi, sia nella fase di trattazione, sia nella fase di definizione.
B) Con ACA S.p.A. attrice, ricorrente, appellante.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'Ente intenda promuovere controversie civili o penali in primo grado o interporre appello, il servizio interessato dovrà parimenti fare avere dettagliata ed analitica relazione sui fatti da dedurre in giudizio, suffragata dalla necessaria documentazione. All'esito, dopo accurata valutazione, l'Ufficio legale porrà in essere gli adempimenti conseguenti tenendo costantemente informato l'ufficio interessato dell'evolversi del giudizio.

Art. 4

(Cause penali)

- 1) Dopo la notificazione di atti afferenti a procedimenti penali spetta al C.d.A. , su relazione dei dirigenti interessati, decidere in ordine alla costituzione di parte civile che avviene di norma, successivamente alla fase di rinvio a giudizio. In tal caso la decisione di costituzione deve essere formalizzata, da parte del C.d'A., con apposita delibera di indirizzo. Nella delibera di autorizzazione alla costituzione di parte civile, sarà il C.d.A. ad individuare il difensore a cui rilasciare procura speciale o la Direzione Generale quest'ultima per quanto concerne la costituzione per furto di acqua e recupero del credito.

Art. 5

(Arbitrati)

- 1) Per le ipotesi di arbitrato, il Resp. Ufficio Legale dovrà predisporre apposita proposta di delibera di indirizzo per consentire al Presidente del C.d.A. la costituzione in giudizio. Sarà cura del dirigente di settore di riferimento, a cui fa capo la questione sostanziale, designare, con proprio provvedimento, l'arbitro di parte, sentito il servizio legale.
- 2) Il servizio legale dovrà comunicare tale nomina alla parte che ha fatto istanza di arbitrato e curare tutti gli adempimenti difensivi conseguenti.

Art. 6

(Ulteriori attività)

- 1) Oltre all'attività giudiziale, lo staff legale è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza agli organi istituzionali e ai settori dell'Ente. I pareri scritti possono essere richiesti solo dai dirigenti dei settori e dal Direttore Generale, anche per conto del Presidente e dei componenti del C.d.A., per questioni di mero diritto. La richiesta dovrà essere completa di:

- quesiti;
- dettagliata e motivata relazione sulla questione sottoposta;
- documentazione utile.

I pareri saranno rimessi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per comprovate ragioni di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione in esame. I pareri hanno natura meramente consultiva per cui l'Ufficio richiedente potrà farli propri ovvero disattenderli in tutto o in parte; se indicati o riportati in atti o provvedimenti, deve contestualmente risultare se l'ufficio che se ne avvale ne condivide o meno il contenuto.

Il servizio legale inoltre collabora con gli altri settori o con professionisti esterni per il perfezionamento di transazioni ovvero alla formulazione di proposte di atti di tutela, per le difese penali riguardanti l'Azienda o Dirigenti ed Amministratori; suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide, o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite; cura i relativi rapporti con Enti e società di assicurazioni.

Art. 7

(Iscrizione all'Albo Magistrature superiori)

Gli Avvocati dell'Ente che ne abbiano maturato i requisiti, al fine di tutelare l'Ente stesso dinanzi alle Magistrature superiori, si iscrivono al relativo Albo. Gli oneri di iscrizione sono a carico dell'Ente così come le spese per i corsi di formazione;

Art. 8

(Incarichi esterni)

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere conferiti ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti che richiedono particolare specialità,

oppure in fattispecie in cui si sia resa inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, nonché quando i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e difesa diretta da parte dell'Ufficio legale. L'incarico sarà affidato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ACA Conferimento degli Incarichi Professionali.

Art. 9

(Metodo di lavoro)

La specificità dei compiti dell'Avvocatura dell'Ente, non assimilabili a quelli degli altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'Autonomia del Giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nello studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche e soprattutto all'esterno della sede dei propri uffici. Ciò comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità anche nell'osservanza dell'orario di lavoro.

Art. 10

(Documenti sottratti all'accesso)

In virtù del segreto professionale nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) Atti difensivi;
- c) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Analogamente sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 11

(Pratica forense)

- 1) Presso l'Avvocatura dell'Ente può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
- 2) La pratica non può durare oltre il tempo richiesto (due anni) per essere ammesso agli esami di stato.

Art. 13

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. n. 1611/1933 e nell'ordinamento legislativo forense.

Art. 14

(Ambito del regolamento)

La presente parte del regolamento disciplina la corresponsione, agli avvocati titolari di ruolo del Settore Legale dell'Ente (di seguito indicati professionisti legali), dei compensi professionali in attuazione delle disposizioni normative vigenti (del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto FEDERGASACQUA)

Art. 15

(Ambito di applicazione)

I compensi di cui all'articolo precedente sono attribuiti ai professionisti legali, per attività professionale svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, di conciliazione e negoziazione.

Art. 16

(Determinazione dei compensi)

I compensi professionali sono fissati in conformità ai principi di cui alla Legge n. 247/12 e sono determinati con riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi, come previsto nel comma 6 dell'art. 13 della L. 247/12, stabiliti dalla normativa vigente al momento del deposito delle sentenze o al termine dei procedimenti stragiudiziali.

Art. 17

(Presupposti per la corresponsione dei compensi. Specificazione.)

Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono:

-Le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente, a prescindere dalla statuizione giudiziale accessoria relativa alle spese;

-le sentenze di rito;

-le ordinanze o altri provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono fasi cautelari in senso favorevole all'Ente.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti ovvero con concessione di provvisoria esecuzione richiesti dall'Ente e gli altri provvedimenti di accoglimento delle domande avanzate dall'Ente (come, a titolo meramente esemplificativo, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari; opposizioni allo stato passivo fallimentare ex art 98 L.F.; ricorsi ex art. 101 L.F., insinuazioni al passivo ecc.) nonché le convenzioni di negoziazione assistita.

Art. 18

(Liquidazione dei compensi)

Nel caso di cause con esito favorevole all'Ente, ovvero di cause nelle quali l'Ente non sia risultata soccombente e di pronunciata condanna della parte soccombente al pagamento, in favore dello stesso Ente, delle spese e competenze del giudizio, le somme oggetto di ripartizione corrispondono: a quelle recuperate dalla parte avversa, a quelle corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza; da queste somme andranno detratte le spese generali se non indicate in sentenza (computate forfettariamente nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 55 del 2014) nella misura del 100% da ripartirsi, nelle more della definizione della disciplina da parte del contratto collettivo nazionale, in parti uguali tra gli avvocati stessi che hanno patrocinato il giudizio, in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa. Il responsabile dell'Ufficio Legale avrà l'obbligo di rendicontare all'Ufficio del Personale per la liquidazione dei compensi.

In tutti i casi di pronunciata compensazione delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente o di negoziazione favorevole all'Ente, ai dipendenti legali sono corrisposti compensi professionali in base alle disposizioni normative e regolamentari, di cui all'art. 16 del presente regolamento, da ripartirsi in parti uguali tra gli stessi in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa.

I compensi, come sopra determinati, sono liquidati trimestralmente in favore dei professionisti legali, a cura del Settore Personale, con propria determinazione. Per conseguire la liquidazione, il responsabile dell'Ufficio Legale rimette, trimestralmente, al Settore Personale, comunicazione contenente l'indicazione delle sentenze e/o ordinanze favorevoli e/o atti di negoziazione corredata dalle necessarie notizie in ordine al recupero delle somme effettivamente riscosse dall'Ente o munite di relazione da parte del Responsabile dove si evince l'esito favorevole all'Ente. Il Resp. invierà, inoltre, la nota relativa ai diritti ed onorari spettanti redatta in conformità di quanto previsto nell'art. 18 del presente regolamento, per la ripartizione in parti uguali fra gli stessi, in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa o di negoziazione.

Art. 19

(Forme di controllo)

L'Ente potrà predisporre le forme di controllo che riterrà opportune e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dai professionisti legali, l'apposizione del visto di liquidazione dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara.

Art. 20

(Correlazione con le retribuzioni di risultato)

La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato è rimessa alla contrattazione integrativa decentrata.

Sono fatte comunque salve le componenti o quote (delle retribuzioni di risultato) per eventuali e contestuali servizi diversi da quello legale.

Art. 21

(Decorrenza)

I compensi di cui trattasi vanno erogati, nei termini e modalità sopra precisati, compresi tutti i giudizi conclusi prima dell'approvazione del presente regolamento e patrocinati dagli Avvocati dell'Ente. I compensi di questi ultimi giudizi saranno ripartiti in parti uguali (a metà) agli Avvocati dell'Ente che li hanno indistintamente patrocinati.